

La Corte di Appello di Bari

Sezione lavoro

nella composizione di cui al verbale dell'odierna udienza;

esaminati gli atti e ritenuta l'ammissibilità e rilevanza,

- a) ammette la prova testimoniale articolata dall'appellante nel ricorso introduttivo di I grado, limitatamente alle circostanze capitolate sub 1, 2, 6, 7, 8 e 10, con esclusione delle restanti perché generiche, valutative, vertenti su fatti documentati e/o da provarsi documentalmente;
- b) ammette la prova testimoniale così come articolata dall'appellato nella memoria di costituzione di I grado, abilitando parte appellante alla prova contraria;
- c) limita sin d'ora a tre per parte i testi da escutere, a scelta tra quelli indicati;

Richiamato quanto già evidenziato con ordinanza del xx.xx.xxxx, circa l'opportunità di una definizione conciliativa che consenta alle parti di evitare l'alea del giudizio, derivante dall'espletamento di attività istruttoria dagli esiti incerti;

Propone alle parti la seguente soluzione conciliativa: corresponsione da parte della TIZIA della somma corrispondente ai minimi edittali previsti dalla legge per le violazioni contestate, con eventuale rateizzazione da concordare tra le parti e compensazione integrale delle spese del doppio grado del giudizio;

rinvia la causa all'udienza del x.x.xxxx, per la verifica del bonario componimento e, in mancanza, per l'espletamento della prova testimoniale, limitando l'escussione, per detta udienza, a due testi per parte.

Così deciso in Bari, il xx.xx.xxxx

Il Cons. rel.

Il Presidente